

Finanza delle Regioni e degli Enti locali (sul duplice limite che incontra il potere del legislatore statale di imporre alle Regioni ed agli enti locali vincoli alle politiche di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario; dichiara illegittime alcune norme contenute nel D.L. n. 95 del 2012 per la revisione della spesa pubblica, mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, disposte non in via transitoria ma a tempo indeterminato).

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 8 aprile 2014, n. 79 - Pres. Silvestri, Red. Tesauro (giudizio promosso dalla Regione Lombardia con ricorso notificato il 13 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 ed iscritto al n. 162 del registro ricorsi 2012).

1-2. Contabilità pubblica - Finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali - Fa parte della finanza pubblica allargata - Potere del legislatore statale di imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - Per ragioni di coordinamento finanziario - Limiti - Individuazione.

3. Contabilità pubblica - Finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Disciplina di cui all'art. 16, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - Previsione che, ai fini dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo impugnato - Illegittimità costituzionale - In relazione gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. - Va dichiarata.

4. Contabilità pubblica - Finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Disciplina di cui all'art. 16, comma 2, quarto ed ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - Previsione che gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 - Previsione, altresì, che l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione è determinato, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del d.l. n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 94 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012 e che, in caso di mancata deliberazione della predetta Conferenza, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE - Illegittimità costituzionale - In relazione all'art. 119, quinto comma, Cost. - Va dichiarata.

1. La finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali è parte della finanza pubblica allargata (1). Pertanto, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa - per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (2). Questi vincoli, tuttavia, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale - la crescita della spesa corrente (3), in quanto, ove non contenuta, ineludibilmente destinata a

produrre disavanzo e quindi a porre a rischio gli obiettivi di finanza pubblica e con essi, indirettamente, anche i vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. Anche se è consentito al legislatore statale imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di «coordinamento della finanza pubblica», pure nel caso in cui gli obiettivi di riequilibrio della medesima tocchino singole voci di spesa, è necessario tuttavia che: a) tali obiettivi consistano in un contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, in quanto dette voci corrispondano ad un importante aggregato della spesa di parte corrente, come nel caso delle spese per il personale (4); b) il citato contenimento sia comunque «transitorio», in quanto necessario a fronteggiare una situazione contingente, e non siano previsti in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (5).

3. In relazione gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost., va dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015». Tale disposizione infatti non soddisfa la condizione della necessaria "transitorietà" delle misure restrittive (6), nella parte in cui stabilisce che dette misure, che si impongono all'autonomia di spesa ed organizzativa della Regione, sono adottate non per un periodo limitato, per fronteggiare una situazione contingente, ma a tempo indeterminato, disponendo l'adozione del decreto ministeriale «entro il 15 febbraio di ciascun anno».

4. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, ultimo periodo, il quale impone alle Regioni che abbiano sostenuto spese molto elevate per i consumi intermedi, allorquando le risorse statali da trasferire non siano sufficienti a "coprire" quelle spese, di versare al bilancio dello Stato le somme residue; nonché del medesimo art. 16, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui stabilisce che le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario sono ridotte, per ciascuna Regione, in misura proporzionale agli importi stabiliti anche ai sensi «del terzo periodo» del medesimo comma e cioè in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi (7).

(1) Cfr. Corte cost., sentenze n. 267 del 2006, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/ccost_2006-07-06-2.htm e n. 425 del 2004, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/ccost_2004-12-29-2.htm

(2) Cfr. Corte cost., sentenza n. 237 del 2009, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/ccost_2009-07-24-2.htm nello stesso senso sentenze n. 52 del 2010, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-02-18-2.htm e n. 139 del 2009, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/ccost_2009-05-08-3.htm

(3) Cfr. Corte cost., sentenza n. 182 del 2011.

(4) Cfr. Corte cost., sentenze n. 287 del 2013, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-12-04.htm e n. 169 del 2007, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/ccost_2007-05-17.htm

(5) Cfr. Corte cost., sentenze n. 23 e n. 22 del 2014, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-02-13-1.htm n. 236, n. 229 e n. 205 del 2013, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-07-24-2.htm n. 193 del 2012; n. 169 del 2007, ivi, pag.

<http://www.lexitalia.it/p/71/ccost 2007-05-17.htm>

(6) Cfr., fra le tante, Corte cost., sentenze n. 256, n. 229 e n. 205 del 2013, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/ccost 2013-10-31-1.htm>

(7) Nella motivazione della sentenza in rassegna si ricorda che la stessa Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, devono seguire le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., senza alterare i vincoli generali di contenimento della spesa pubblica, che non possono che essere uniformi» (sentenze n. 46 del 2013, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/ccost 2013-03-20.htm> e n. 284 del 2009, ivi, pag. <http://www.lexitalia.it/p/92/ccost 2009-11-06-5.htm> ed ha anche affermato che, ove le risorse acquisite siano destinate ad un apposito fondo perequativo, esse devono essere indirizzate ai soli «territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma, Cost.).

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/14/cortec 2014-04-08.htm>

Legislazione: [DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 \(in G.U. n. 156 del 6 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n. 141\) Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. \(12G0117\)](#)



* Inizio pagina